
DETERMINAZIONE N° 341 del 20 GIU. 2016

OGGETTO: dr. CANTIELLO DOMENICO: permesso mensile retribuito art.33 L.104/92 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Direttore Gestione Risorse Umane

- premesso che il dr. CANTIELLO DOMENICO, nato in Grazzanise il 09.12.1958 e residente ivi alla via Sambuco n.7, è dipendente di questa Azienda a tempo indeterminato, con il profilo professionale di "dirigente medico", incardinato nella u.o.c. pronto soccorso, accettazione ed obi;
- letta l'istanza prodotta dal dirigente di cui trattasi, in atti giacente, acquisita al protocollo generale di questa Azienda al n.11896/E del 16.06.2016, con la quale ai sensi della L.104/1992 e s.m.i. chiede di poter usufruire di n.3 (tre) giorni di permesso mensile retribuito per assistere la propria zia Cantiello Teresina, nata in Grazzanise il 28.04.1932;
- verificato che la predetta istanza è corredata da:
 1. verbale sanitario contenente il giudizio definitivo sull'accertamento dello stato di handicap (Legge 5 febbraio 1992 n..104 – Legge 3 agosto 2009 n.102 art.20) espresso dalla competente Commissione medica della sede INPS di Caserta, dal quale si rileva che la sig.ra Cantiello Teresina, nata in Grazzanise il 28.04.1932, è stata riconosciuta: "Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3, L.5.2.1992, n.104" – senza revisione;
 2. dichiarazione personale sostitutiva di atto di notorietà, con cui il dott. Cantiello Domenico dichiara:
 - che la sig.ra CANTIELLO TERESINA, nata in Grazzanise il 28.04.1932 e residente ivi alla via Sambuco n.7, è la propria zia, in quanto sorella di mio padre Cantiello Antonio, nato in Grazzanise il 10.10.1917 ed ivi deceduto il 20.09.1992;
 - che la sopra citata zia Cantiello Teresina è nubile e che i propri genitori erano: Cantiello Agostino, nato il 17.12.1888 e deceduto ivi il 01.12.1961; Fusaro Clorinda, nata in Grazzanise il 22.12.1894 e deceduta ivi il 23.09.1976;
 - l'esistenza in vita della zia Cantiello Teresina;
 - che la su citata zia non è ricoverata a tempo pieno presso strutture sanitarie;
 - che la propria zia Cantiello Teresina è pensionata ed è titolare del seguente codice fiscale: CNTTSN32D68E158P;
 - che la preposta Commissione della sede INPS di Caserta non ha proceduto a rettificare e/o modificare il giudizio iniziale sulla gravità dell'handicap riferito alla nominata zia Cantiello Teresina;



Azienda Ospedaliera
di Caserta
Sant'Anna
e San Sebastiano
di riferimento nazionale
e di alta specializzazione

- di essere l'unico componente degli aventi diritto fra tutti i familiari ed affini della ripetuta zia Cantiello Teresina a prestare alla medesima la sistematica ed adeguata assistenza, e l'unico componente che fruirà per la stessa del permesso mensile retribuito ai sensi dell'art.33 della L.104/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - che nessun componente del proprio nucleo familiare – eventualmente avente diritto – usufruisce per la ripetuta madre del congedo ai sensi dell'art.4, comma 2, della Legge n.53 del 08.03.2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. dichiarazione personale sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale la sig.ra Cantiello Teresina dichiara: "di essere stata riconosciuta soggetto portatore di handicap grave e di ricevere la sistematica ed adeguata assistenza da mio nipote Cantiello Domenico, il quale sarà l'unico degli aventi diritto fra tutti i familiari ed affini che fruirà per il mio handicap del permesso mensile retribuito di cui all'art.33 della L.104/92 e s.m.i.;";
- atteso che la sig.ra Cantiello Teresina è nubile ed orfana di entrambi i genitori in quanto deceduti;
- considerato, pertanto, che pur essendo il legame di parentela con la portatrice di handicap riconducibile al terzo grado, il dott. Domenico Cantiello ha diritto al permesso mensile retribuito per la ripetuta zia Cantiello Teresina, ai sensi dell'art.24, comma 1, lettera a) della L.183/2010, che sostituisce il comma 3 dell'art. 33 della L.104/92;
- visto l'art.33 della L.05.02.1992, n.104 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visti gli artt. 19 e 20 della L.08.03.2000, n.53;
- visto l'art. 23 del PPCM 05.12.1995 relativo all'area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.;
- visto l'art.24 della legge 4 novembre 2010, n.183;
- ritenuto di aderire alla richiesta avanzata dal dirigente di cui trattasi;
- considerato, altresì, che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia;

D E T E R M I N A

approvarsi la narrativa e, per l'effetto:

1. accogliere l'istanza di cui in premessa e concedere al dott. CANTIELLO DOMENICO, ai sensi delle norme in premessa specificate, n.3 (tre) giorni di permesso mensile retribuito, coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa, a condizione che la propria zia Cantiello Teresina non risulti ricoverata a tempo pieno;
2. stabilire per l'interessato l'obbligo di comunicare, tempestivamente, e comunque non oltre giorni 30 (trenta), ogni variazione che intervenga a modificare la situazione che dà diritto al concesso beneficio, ivi comprese le eventuali variazioni del nucleo familiare dell'assistita, ovvero eventuali concessioni del beneficio ad altro parente o affine entro il 3° grado avente diritto;



3. precisare che i tre giorni di permesso mensile non sono cumulabili con quelli dei mesi successivi e non sono altresì assoggettabili alla disciplina del recupero;
4. precisare, altresì, che al solo fine della organizzazione del lavoro, la richiesta di assenza del beneficio in argomento, va inoltrata al proprio Direttore con largo anticipo, salvo, ovviamente, nei casi in cui non sia stato possibile preventivarla;
5. dare comunicazione del presente atto all'interessato, al Direttore sanitario e al Direttore della u.o.c. pronto soccorso, accettazione ed obi;
6. trasmettere copia del presente atto al Collegio sindacale, come per legge, alle unità operative complesse analisi e monitoraggio attività sanitaria, gestione risorse umane e gestione economico-finanziaria e della progettualità europea;
7. di non pubblicare integralmente il presente atto, ex Legge Regionale n.1 del 27/01/2012, art.18, comma 3.

il collaboratore professionale
amministrativo esperto
francesco antonio landolfi

dott.ssa Luigia Infante
direttore gestione risorse umane